

CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI E L'ENTE AUTONOMO LAICALE DI CULTO SANTUARIO DI OROPA PER LA GESTIONE DEL SACRO MONTE DI OROPA

Premesso

A) che i terreni e i beni compresi entro i confini della Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa incidono unicamente sul territorio del Comune di Biella e sono di proprietà dell'Ente Autonomo laicale di culto del Santuario di Oropa;

B) che l'Ente Autonomo laicale di culto del Santuario di Oropa è regolato da Regi Stabilimenti del 29 settembre 1644, 4 gennaio 1711, 1 marzo 1737, 3 agosto 1748, per cui è stabilita la pariteticità nel suo regime tra le parti, religiosa, rappresentata da quattro Canonici nominati dal Capitolo dei Canonici di Santo Stefano di Biella, e laica, rappresentata dal Comune di Biella nella persona del Sindaco (membro nato) e di tre amministratori eletti dal Consiglio Comunale;

C) che tale pariteticità è intangibile avendo gli Stabilimenti sopra citati valore di Legge Civile, per la sentenza della Corte di Appello di Torino del 28 aprile 1900;

D) che nulla si intende mutare in questi rapporti storicamente definiti tra enti pubblici e amministrazione santuariale che hanno consentito nel tempo e continuano oggi a garantire la gestione dei beni religiosi e ambientali del Santuario e del Sacro Monte di Oropa;

E) che la Legge Regionale del 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" ha istituito l'Ente di Gestione dei Sacri Monti a cui ha posto in capo la gestione delle seguenti Riserve Speciali:

del Sacro Monte di Belmonte
del Sacro Monte di Crea
del Sacro Monte di Domodossola
del Sacro Monte di Ghiffa
del Sacro Monte di Oropa
del Sacro Monte di Orta
del Sacro Monte di Varallo

E) che l'Ente di Gestione dei Sacri Monti persegue le seguenti finalità specifiche, come descritte nella legge regionale 3 agosto 2015 n. 19:

- a) conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione;
- b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;
- c) promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali;
- d) mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale riconosciute dall'UNESCO, con l'iscrizione delle riserve speciali di cui al comma 1 della legge regionale 3 agosto 2015 n. 19, nella lista del Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003.

F) che inoltre nell'intero territorio della Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa si applicano i divieti di cui all'art. 35 della l.r. 19/2015.

G) che l'Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa e l'Ente di Gestione dei Sacri Monti hanno reciproco interesse a collaborare per l'ottimale gestione, conservazione e valorizzazione del complesso storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale del Sacro Monte di Oropa,

nonché per mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale riconosciute dall'UNESCO garantendone la fruizione pubblica, la promozione turistica e il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa regionale. Entrambi danno atto che la perimetrazione ufficiale della *Buffer Zone* e della *Core Zone* che identificano il bene dell'UNESCO sono quelli di cui all'allegata planimetria (allegato n. 1);

H) che l'art. 34, comma 3 della L.R. n. 19 del 3 agosto 2015 prevede che “ai fini della gestione delle riserve ad esso affidate l'Ente di gestione dei Sacri Monti è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con altri soggetti, nelle quali sono individuati i rispettivi compiti e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché le relative risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge”.

Ciò premesso tra l'Ente di Gestione dei Sacri Monti, denominato “Ente”, in persona del Presidente *pro tempore*, e l'Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, denominato “Amministrazione del Santuario”, in persona degli Amministratori delegati *pro tempore* di parte civile e di parte religiosa

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1

FINALITA'

In un clima di mutua e libera collaborazione l'Ente e l'Amministrazione del Santuario attiveranno le iniziative di restauro, conservazione, manutenzione e promozione finalizzate alla valorizzazione storica, architettonica, artistica, naturalistica e culturale del Sacro Monte di Oropa i cui confini sono indicati nella planimetria (allegato n. 2) con le specifiche e aggiunte definite all'articolo 2, secondo le modalità contenute nella presente convenzione. I restanti beni rimangono nella competenza dell'Amministrazione del Santuario.

Art.2

FINANZIAMENTI

L'Ente assolve ai propri compiti destinando alla cura del Sacro Monte di Oropa i fondi che riceverà annualmente appositamente dalla Regione Piemonte. Tali fondi, a partire da quelli erogati per l'anno 2019, sono destinati a conservare, gestire e valorizzare il Sacro Monte di Oropa inteso come complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale incluso entro i confini della *core zone* del sito Unesco (allegato n. 1) a cui si aggiungono le Cappelle di San Fermo e di San Luca che costituiscono il principio del percorso devozionale ma sono esterne alla *core zone* e *buffer zone*, e la Cappella del Roc, insistente sulla *buffer zone* del sito Unesco, comprese le loro strette pertinenze. Sono escluse, benché interne alla *core zone*, le pertinenze del cimitero, la cascina abbandonata del Colle Oretto con le sue pertinenze, e il sedime delle strade comunali e provinciali che la attraversano (Strada Provinciale 144, Strada del canal secco Trucco e Cavallo detta il tracciolino e la Strada sterrata del canal secco antico) – come da allegato n. 2.

Questi finanziamenti (negli ultimi anni pari a 150.000 euro) verranno destinati di norma in quota pari al 70% alle urgenze conservative del patrimonio storico e artistico del Sacro Monte (come su delimitato) che l'Ente definirà in un programma pluriennale concordato con la competente Soprintendenza sulla base del Piano di manutenzione e conservazione programmata del Sacro Monte messo a punto dall'Ente stesso. Il programma pluriennale suddetto verrà periodicamente aggiornato e includerà anche gli interventi di manutenzione ordinaria. Tali fondi, fatte salve eccezionali specifiche diverse pattuizioni fra le parti che definiranno obiettivi, tempi, modalità e forme di controllo sulla spesa e tipologia di rendicontazione, verranno gestiti direttamente dall'Ente

grazie al lavoro del proprio personale tecnico, amministrativo e del Direttore e all'attività di ditte e operatori esterni selezionati nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici di lavori e servizi.

La quota rimanente, pari al 30%, verrà destinata alla manutenzione e gestione del patrimonio naturale e delle infrastrutture di fruizione presenti all'interno delle medesime superfici di cui all'allegato n. 2 (percorsi, muretti, acciottolati, strutture di regimazione delle acque superficiali, superfici a prato e aiuole, vegetazione arborea ed arbustiva, con priorità per la tutela della sicurezza dei visitatori, sistema informativo, cartellonistica etc., interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale e paesaggistica) e alla valorizzazione e promozione del complesso in coordinamento con le iniziative effettuate negli altri sei Sacri Monti gestiti dall'ente. Questi fondi verranno utilizzati per la realizzazione di programmi condivisi con l'Amministrazione del Santuario rientranti fra le tematiche su indicate. L'Ente potrà gestirli direttamente in tutto o in parte grazie al lavoro del proprio personale tecnico e amministrativo e all'attività di ditte e operatori esterni selezionati nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici di lavori e servizi o attraverso affidamenti ad associazioni e realtà del terzo settore o ad altre istituzioni. Ove una quota venisse resa disponibile per la gestione diretta da parte dell'Amministrazione del Santuario, essa sarà mirata a realizzare progetti attuativi preliminarmente redatti e condivisi da entrambe le parti. Tali progetti preciseranno anche tempi, modalità e forme di controllo da parte dell'Ente sulla realizzazione dei lavori o delle iniziative e sulla spesa e tipologia di rendicontazione. L'erogazione dei fondi all'Amministrazione del Santuario avverrà dopo la verifica della correttezza della relativa contabilità e dopo che l'Ente avrà ricevuto i suddetti finanziamenti da parte della Regione.

Ove l'entità del finanziamento regionale (attualmente pari a 150.000 euro) aumentasse in misura maggiore della rivalutazione ISTAT l'incremento verrà utilizzato direttamente dall'Ente per le urgenze conservative del patrimonio storico, artistico e ambientale del Sacro Monte.

Art 3

DIRITTI DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL SANTUARIO DI OROPA

L'Amministrazione del Santuario di Oropa può intervenire a sua volta direttamente e con proprie risorse per la conservazione, gestione e valorizzazione del Sacro Monte, in accordo con l'Ente a cui andranno sottoposti i progetti di intervento per la preventiva autorizzazione.

All'Amministrazione del Santuario di Oropa competono, nel rispetto dei vincoli previsti dalla L.R. 19/2015 e s.m. e i., tutti i diritti e i doveri riguardanti la proprietà sia relativamente al Sacro Monte, e alla *core zone* UNESCO, sia alla *buffer zone* UNESCO, che all'intero territorio della Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa.

Art 4

SEGNALETICA

L'Amministrazione del Santuario di Oropa riconosce la necessità e i vantaggi in termini di decoro e di immagine di una segnaletica coordinata. Verrà definita e concordata con l'Ente una tipologia di segnaletica che verrà approvata dalla Regione Piemonte, coordinata con gli altri Sacri Monti, da adottare nella *core zone* e nella *buffer zone* del sito UNESCO.

Al di fuori del sito UNESCO, i sentieri e gli itinerari presenti all'interno della Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa saranno segnalati esclusivamente mediante la cartellonistica approvata con specifiche linee guida della segnaletica integrata della Regione Piemonte che fanno riferimento alla DGR 27.07.2015 n.22- 1903, alla LR 12/2010, al suo regolamento attuativo DGR 16.11.2012, n.9/R ed alle eventuali future indicazioni della Regione Piemonte.

Tutti i cartelli e segnali indicatori che dopo tale approvazione qualsiasi soggetto intenda realizzare, posare o utilizzare nella Riserva Speciale, per qualsivoglia scopo, dovranno essere autorizzati dall'Ente in conformità con la suddetta tipologia anche nel rispetto del Codice dei beni culturali, fatti salvi avvisi effimeri legati all'attività religiosa e ad eventuali manifestazioni concordate con l'Ente.

I sentieri e gli itinerari presenti all'interno della Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa saranno segnalati esclusivamente mediante la cartellonistica approvata con specifiche linee guida della segnaletica integrata della Regione Piemonte che fanno riferimento alla DGR 27.07.2015 n.22-1903, alla LR 12/2010, al suo regolamento attuativo DGR 16.11.2012, n.9/R ed alle eventuali future indicazioni della Regione Piemonte.

E' esclusa dalle limitazioni di cui ai precedenti comma la segnaletica conforme alle norme del codice stradale.

Art. 5

INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, GESTIONE SERVIZI

Tutte le opere ed infrastrutture realizzate dall'Ente in qualità di committente, salvo diversa disposizione contenuta nell'atto deliberativo dell'Ente stesso, dal momento del loro collaudo o certificato di regolare esecuzione si intendono di proprietà dell'Amministrazione del Santuario, senza onere alcuno di manutenzione e gestione a carico dell'Ente.

Art. 6

DURATA

La presente convenzione ha la durata di 15 anni a partire dalla data della sua stipula e sino al
In caso di disdetta di una delle parti, la stessa dovrà darne comunicazione a mezzo lettera R.R. o PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In tal caso le parti si impegnano a stipulare la nuova convenzione entro un anno da tale comunicazione; fino ad allora varrà la precedente. Eventuali modifiche della presente convenzione sono ammesse soltanto per concorde e formale delibera delle due amministrazioni.

La presente è redatta in n. due copie composta di n. 4 pagine.

Letto, accettato e sottoscritto

Data

Firme

L'Amministratore delegato di parte laica
dell'Ente autonomo laicale di culto del
Santuario di Oropa

L'Amministratore delegato di parte religiosa
dell'Ente autonomo laicale di culto
del Santuario di Oropa

Il Presidente dell'Ente di Gestione dei Sacri
Monti
